



ASSOCIAZIONE NAUTICA SETTIMA ZONA

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede, Durata, e Scopi.

Articolo 1

E' costituita, con sede in Aquileia, l'Associazione Nautica Settima Zona con la denominazione "NAUTISETTE".

Articolo 2

L'Associazione si propone di assolvere, senza fini di lucro, alle seguenti finalità:

- Sviluppare gli sport nautici di ogni tipo;
- sensibilizzare soci e simpatizzanti sui problemi ecologici e di tutela del territorio con particolare riguardo alla laguna e con finalità di protezione civile;
- organizzare acquisti collettivi agevolati, a favore dei soci, di ogni tipo di materiali inerenti la nautica, comprese le imbarcazioni;
- assistere i soci nell'espletamento di pratiche inerenti il settore della nautica (patenti nautiche, pratiche di immatricolazione, ecc.);
- divulgare tra soci e simpatizzanti le regole dettate dall'esperienza degli uomini di mare nella più rigida osservanza delle norme e nel rispetto dell'ambiente;
- curare l'organizzazione e la gestione degli ormeggi avuti in concessione, sia per quanto riguarda i rapporti con gli Enti preposti che per il loro utilizzo da parte dei soci;
- presentare agli Enti preposti programmi tesi ad ottenere tutte le migliorie possibili per le strutture di ormeggio e per la navigazione fluviale e lagunare;
- organizzare e promuovere manifestazioni ed iniziative finalizzate alla socializzazione degli aderenti all'Associazione.

Articolo 3

L'Associazione assegna ai soci, nei limiti della disponibilità dei posti, i tratti di specchio d'acqua da utilizzare per l'ormeggio.

L'assegnazione avviene in base a concessioni generali assentite dagli enti o uffici pubblici competenti e/o da privati. Con il verbale di consegna viene sancita la piena responsabilità, sia civile che penale, di ciascun socio assegnatario nei confronti di terzi per il tratto assegnato, sia per opere di ormeggio eseguite dal socio sia per l'accesso all'ormeggio stesso.

Articolo 4

Per attuare gli scopi statutari l'Associazione potrà affiancarsi e collaborare con altri circoli e associazioni, operanti nel campo nautico, sia nazionali che internazionali.

Articolo 5

L'Associazione, la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2090, potrà dotarsi di una sede principale e di altre strutture, quali punti di appoggio logistico nelle isole lagunari a disposizione dei soci e per meglio svolgere la propria attività

TITOLO II

Soci.

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell'Associazione:

- a) tutte le persone aventi capacità giuridica che, senza distinzione di sesso, mestiere, nazionalità, intendono parteci-pare attivamente alle attività sociali escludendo ogni forma di temporaneità;
- b) persone giuridiche o enti i cui scopi o cui interessi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Non possono essere soci persone di dubbia moralità e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo nel quale indichi nome, cognome, dati di nascita, residenza e dichiari di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soggetti di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, dovranno presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente la denominazione e l'indirizzo della sede legale della persona giuridica rappresentata, corredata dalla deliberazione del rispettivo organo competente, dalla quale risulti la decisione di attenersi al presente Statuto.

Le domande di ammissione devono essere sottoscritte da almeno due soci presentatori.

Articolo 8

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 13 del presente Statuto.

Il nuovo ammesso deve versare la quota associativa dell'anno in corso e l'eventuale tassa di ammissione stabilita a norma dell'Articolo 17.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Articolo 9

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota associativa e l'eventuale tassa di ammissione, nei termini indicati all'art. 8;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere legalmente assunte dall'assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- c) ad osservare i regolamenti interni.

Articolo 10

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione ai sensi dell'articolo 24 terzo comma c.c.

Articolo 11

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa mediante atto scritto comunicato al Consiglio Direttivo.

Tale recesso, ai sensi dell'articolo 24 c.c., avrà efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è stata notificata la volontà di recedere, ad eccezione di quei recessi notificati oltre il 30 (trenta) settembre, la cui efficacia decorrerà dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

Il socio in mora nel pagamento delle quote associative e/o dei contributi dovuti all'Associazione, deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mettersi in regola con i pagamenti.

Articolo 12

L'esclusione di un associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi. In particolare possono essere esclusi i soci:

- che non adempiano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- che siano in mora nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo, decorsi due mesi dalla ricezione della lettera raccomandata di cui al precedente articolo 11, sempreché il socio si mantenga, in tutto o in parte, inadempiente;
- che, senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- che, in qualunque modo, danneggino o tentino di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi e disordini tra i soci;
- che prendano parte ad iniziative contrastanti con quelle dell'Associazione.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso va proposto, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e non ha effetto sospensivo.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi l'esclusione di un associato ai sensi del precedente Articolo 12, quest'ultimo può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Articolo 14

Agli eredi del socio defunto nonché al socio receduto, decaduto od escluso, non spetta alcun rimborso relativamente alle quote associative ed ai contributi versati all'Associazione.

La stessa quota è intrasmissibile e non è soggetta ad alcun tipo di rivalutazione.

E' consentito il rimborso parziale, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, solo per eventuali strutture (es. ormeggi) realizzate dal socio con mezzi propri e che, all'atto della risoluzione del rapporto associativo, rimangono a disposizione dell'Associazione.

Articolo 15

Agli eredi del socio defunto è consentito, avendone i requisiti, subentrare nell'Associazione, senza alcun onere, facendone domanda scritta ed impegnandosi al rispetto dello statuto.

TITOLO III

Patrimonio Sociale.

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà immobiliari e mobiliari dell'Associazione e da quanto risulta esplicitamente descritto nei bilanci annuali.

I mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio sociale derivano:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi che a qualsiasi titolo vengono erogati a favore dell'Associazione da Enti pubblici o da privati;
- c) dalle tasse di ammissione di cui all'art. 17 del presente statuto.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con affinità analoghe alla "Nautisetete" o ai fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo determina, per ogni anno, l'ammontare della quota associativa, della tassa di ammissione e dei con-tributi da versare da parte dei soci per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

TITOLO IV

Attività annuale e bilancio.

Articolo 18

L'attività dell'Associazione viene definita dal Consiglio Direttivo che deve predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve anche essere predisposto il bilancio consuntivo dell'attività svolta.

Articolo 19

Il programma di attività annuale ed il bilancio consuntivo vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

I deliberati dell'assemblea dei soci sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Organi sociali.

Articolo 20

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Assemblea dei Soci.

Articolo 21

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria ed è sovrana.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo al-meno una volta l'anno entro il 30 aprile:

- a) per discutere ed approvare il bilancio;
- b) per discutere ed approvare il programma di attività annuale;
- c) per rinnovare le cariche sociali decadute;
- d) per approvare i regolamenti interni;
- e) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e per trattare delle questioni straordinarie che esulano dalla competenza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene fatta dal Presidente anche su indicazione del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori.

L'assemblea, inoltre, viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai soci ed esposto presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se sono presenti e rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il consenso della maggioranza dei presenti e rappresentati.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Soci per modificare lo Statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, il Presidente dell'Assemblea, un segretario e due scrutatori.

Ogni socio dispone di un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare, per delega, solo un altro socio.

Non possono essere mandatari: i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori e gli impiegati dell'Associazione.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono annotate sul libro dei verbali e vengono sottoscritte da chi presiede l'Assemblea e dal segretario della seduta.

Se l'Assemblea è straordinaria, il verbale deve essere redatto dal Notaio.

Consiglio Direttivo.

Articolo 24

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere costituito da un numero di soci compreso tra 7 e 15 eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Alla scadenza dei tre anni dall'elezione del Consiglio Direttivo tutti i membri in carica decadono e tutto il Consiglio deve essere rinnovato.

Articolo 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) nominare il Presidente ed un Vice-Presidente;
- b) svolgere le funzioni statutarie di sua competenza;
- c) distribuire i compiti fra i suoi membri al fine di garantirne al meglio l'attuazione dei programmi di attività;
- d) predisporre le proposte di regolamenti interni di gestione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi, da uno dei consiglieri presenti nominato seduta stante. Le deliberazioni assunte vengono annotate in apposito libro verbali e vengono sottoscritte da chi presiede la riunione e da chi svolge le funzioni di segretario.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso di convocazione comunicato agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione.

Per poter deliberare è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

In caso di parità, nelle votazioni, prevale la posizione del Presidente. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri o di quelli del Collegio dei Revisori.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, e quindi vengono convocati, i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 27

Per la funzionalità dell'Associazione i consiglieri devono partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un consigliere risulti assente, per qualsiasi motivo, a più di un quarto delle riunioni del Consiglio nell'arco di un anno solare, decade dall'incarico con subentro del primo dei non eletti.

Presidente.

Articolo 28

Il Presidente ha poteri di rappresentanza e di firma, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di impedimento o assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 29

Sentito il Consiglio Direttivo il Presidente può proporre all'Assemblea ordinaria la nomina di un Presidente onorario scelto con criteri di rappresentatività. Con gli stessi criteri possono venire proposti soci onorari.

Il Presidente onorario ed i soci onorari partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Ai lavori del Consiglio Direttivo, con il consenso unanime dei consiglieri, possono partecipare, a titolo consultivo, esperti, anche non soci, competenti a trattare questioni di interesse per l'Associazione e personalità scelte con criteri di rappresentatività e prestigio.

Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche la decadenza del Collegio dei Revisori dei conti. I membri del Collegio possono essere anche eletti tra i non soci dell'Associazione.

Oltre ai tre membri effettivi l'Assemblea nomina anche due supplenti, l'elezione dei membri effettivi e supplenti avviene con un'unica votazione intendendosi effettivi i primi tre eletti e supplenti i primi due non eletti.

Le delibere del Collegio sono valide solo se sono presenti i tre membri.

In caso di assenza di uno o più membri effettivi alle riunioni del Collegio partecipano, a pieno titolo, i supplenti.

Il Collegio, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

I compiti dell'organismo sono:

- a) controllare l'amministrazione dell'Associazione e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del rendiconto finanziario alle risultanze dei libri e scritture contabili;
- c) relazionare all'Assemblea in merito al rendiconto ed all'operato del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Probiviri.

Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio nella sua prima adunanza.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei componenti e, nel rispetto dei principi di equità del procedimento, di imparzialità, del diritto di difesa e del contraddittorio:

- decide sulle controversie fra gli associati;
- decide in ordine a sanzioni da applicare agli associati deferiti;
- decide in merito al ricorso proposto dall'interessato ai sensi del precedente Articolo 13;
- esprime un parere motivato non vincolante in tema di esclusione del singolo associato. In particolare ogni associato può denunciare al Collegio fatti ritenuti censurabili sotto i profili qui considerati, al fine di ottenere l'esclusione del socio responsabile.

Il Collegio deve preventivamente sentire l'associato o gli associati interessati i quali, preventivamente informati, hanno facoltà di presentare al Collegio le loro osservazioni per iscritto. L'intervento del Collegio ha funzione conciliativa e le sue decisioni motivate sono spedite a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'associato o agli associati interessati entro dieci giorni dalla deliberazione.

TITOLO VI

Regolamenti interni.

Articolo 32

L'attività dell'Associazione può svolgersi sulla base di appositi regolamenti interni in particolare per quanto riguarda:

- a) l'assegnazione dei posti barca ai soci e la loro manutenzione;
- b) l'utilizzo, da parte dei soci, delle attrezzature di proprietà dell'Associazione;

- c) la partecipazione dei soci alle attività sociali ed i rapporti reciproci;
- d) gli acquisti collettivi.

Articolo 33

I regolamenti interni sono vincolanti per tutti i soci e vengono approvati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci.